

**ATTENZIONE PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA NON INTERVENIRE
INTERVENIRE SOLO NELLA SECONDA PAGINA E PER LA CONSEGNA IN CARTACEO STAMPARE
DALLA PAGINA 2 ALL'ULTIMA**

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katuscia, Cappai Aurora, Atzeri Stefania, Mallocci Massimiliano, Olla Paolo, Tolu Vincenzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: I.U.C. ANNO 2018 CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE TASI;

SENTITA l'illustrazione dell'Assessore competente, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale dell'adunanza al quale si rinvia;

VISTI i pareri favorevole dei Responsabili dei Settori competenti in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico finanziario e tributi in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

RITENUTO di provvedere all'approvazione dell'allegata proposta;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale:

Consiglieri presenti votanti N. **0**

Voti favorevoli N.

Voti Contrati N.

Astenuti N.

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto I.U.C. ANNO 2018 CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE TASI; che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dichiarare, stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.



COMUNE DI SINNAI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2018 CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE TASI

Proposta N° 3 del 17/01/2019

Il Responsabile di Settore

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio per il triennio 2019/2021 e dei relativi allegati;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, il quale stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale; con ciò si stabilisce pertanto che l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n° 296 (L./F 2007), la quale al comma 169, dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

TENUTO CONTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 07 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018) che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione, da parte degli Enti Locali, del Bilancio di previsione per l'anno 2019/2021;

RILEVATO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come

definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili (abitazione principale 6 per mille, fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola 2 per mille, altri immobili 10,6 per mille);
- per l'anno 2014, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille, e per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la stessa non poteva eccedere l'1 per mille e l'art. 1 comma 679 della L. 23/12/2014 n° 190, proroga per il 2015 i predetti limiti relativi all'aliquota massima;

VISTO l'art. 1, comma 14 della L. 28 dicembre 2015 n° 208 che alla lettera b) dispone la sostituzione del comma 669 dell'art. 1 della L. 147/2013, indicando quanto segue:

"Il presupposto impositivo della TASI - omissis - ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201 - omissis";

e alla lettera c) aggiunge al comma 678, i seguenti periodi:

"Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";

RICHIAMATO inoltre l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 n. 80 che disciplina la soggettività passiva ai fini Tasi dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE (anagrafe italiani residenti all'estero);

RICHIAMATA la delibera C.C. n°8 del 20/03/2018 con la quale venivano confermate le aliquote TASI per l'anno 2018, già in vigore dall'anno 2015:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
<ul style="list-style-type: none"> • abitazione principale e relative pertinenze classificate A/1-A8/-A9 	0,50‰
<ul style="list-style-type: none"> • 	
<ul style="list-style-type: none"> • altri fabbricati eccetto immobili posseduti o detenuti da imprese e utilizzati per attività d' impresa compresi gli immobili "merce" delle imprese edili 	1‰
<ul style="list-style-type: none"> • immobili posseduti o detenuti da imprese e utilizzati per attività d' impresa compresi gli immobili "merce" delle imprese edili 	0,75‰
<ul style="list-style-type: none"> • aree fabbricabili 	1‰
<ul style="list-style-type: none"> • fabbricati rurali ad uso strumentale 	1‰

e venne peraltro stabilito che l'occupante versa la TASI nella misura percentuale del 10% dell'ammontare complessivo calcolato applicando l'aliquota base del 1 per mille; La restante parte è dovuta dal possessore.

RILEVATO che in virtù delle modifiche normative introdotte dalla L. 208/2015 sono attualmente escluse dalla TASI:

- l'abitazione principale e pertinenze della stessa, così come definite dal comma 2 dell'art. 13, del D.L. 201/2011, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in quanto equiparata all'abitazione principale a seguito di modifica del Regolamento I.U.C. di questo ente;
- una ed una sola abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un'unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RILEVATO che il comma 683 della Legge istitutiva della I.U.C. prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RICHIAMATO il comma 1133 lett b) dell'art. 1 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018;

TENUTO CONTO che si ritiene opportuno riconfermare per l'anno 2019 le aliquote stabilite per l'anno 2018, le stesse già in vigore dal 2015;

RILEVATO che con la riconferma per l'anno 2019 delle aliquote stabilite per l'anno 2018, dagli immobili ancora soggetti a tassazione si avrebbe un gettito stimato di € 284.000,00 circa, destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili:

COSTI FINANZIATI DA TASI		
DESCRIZIONE DELLA VOCE DI BILANCIO PREVISIONE 2019		
	ENTRATE	USCITE
SPESE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		€ 369.412,00
SPESE PERSONALE ANAGRAFE – STATO CIVILE – LEVA E STATISTICHE		€ 127.000,00
TOTALE COSTI		€ 496.412,00
PREVISIONE ENTRATA TASI 2019	€ 284.000,00	

% COPERTURA	57,21%
-------------	--------

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC attualmente in vigore;

VISTI i pareri della 2^a Commissione e del Collegio dei Revisori dei conti;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla **regolarità tecnica** ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla **regolarità contabile**, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento

Propone al Consiglio Comunale

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno 2019, le seguenti aliquote per la I.U.C. - componente Tributo Servizi Indivisibili TASI, riconfermando le aliquote dell'anno 2018:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
• abitazione principale e relative pertinenze classificate A/1 –A/8-A/9	0,50‰
• altri fabbricati eccetto immobili posseduti o detenuti da imprese e utilizzati per attività d'impresa compresi gli immobili "merce" delle imprese edili	1‰
• immobili posseduti o detenuti da imprese e utilizzati per attività d'impresa compresi gli immobili "merce" delle imprese edili	0,75‰
• aree fabbricabili	1‰
• fabbricati rurali ad uso strumentale	1‰

2. Di dare atto che il gettito della TASI, stimato in € 284.000,00 circa, è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

COSTI FINANZIATI DA TASI		
DESCRIZIONE DELLA VOCE DI BILANCIO PREVISIONE 2019		
	ENTRATE	USCITE
SPESE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		€ 369.412,00
SPESE PERSONALE ANAGRAFE – STATO CIVILE – LEVA E STATISTICHE		€ 127.000,00
TOTALE COSTI		€ 496.412,00

PREVISIONE ENTRATA TASI 2019	€ 284.000,00	
% COPERTURA		57,21%

3. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4. Di considerare la deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto programmatico e di indirizzo, affinché la stessa impegni la struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente conseguenti;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

L'Istruttore (Scano Lucia)

Il Responsabile di Settore
f.to digitalmente Paola Pitzalis